



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI AVELLINO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	STANZIOLA	MAURIZIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	FAGGIANO	ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PARISI	DOMENICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1743/12
depositato il 20/11/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK060201376/2012 IVA-ALTRO 2008
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO

proposto dal ricorrente:

GESTI TUR SRL
C DA FORESTA 43/B 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SI RILASCI PER USO STUDIO
IL SEGRETARIO

Emidio Torizzo

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 1743/12

UDIENZA DEL

26/03/2013

ore 11:00

SENTENZA

N°

81/05/13

PRONUNCIATA IL:

26.03.2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

29 MAG. 2013

Il Segretario

IL SEGRETARIO DELLA SEZION

Emidio Torizzo

FATTO:

La Gestì Tur s.r.l. con sede in Ariano Irpino (AV) e cod. fisc. N. 02455020640, con atto depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, proponeva formale ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TFK060201376 del 18/06/2012 dell' Agenzia delle Entrate di Avellino con il quale veniva recuperata IVA pari ad € 16.000,00 detratta sulle fatture di acquisto ricevute dall' Associazione dilettantistica Scuola Calcio Montecalvo. A sostegno del ricorso, la società ricorrente sosteneva:

-la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 2729 C.C. e dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/73

-la inerenza e la detraibilità delle fatture ricevute

L'Agenzia delle Entrate, con le controdeduzioni depositate il 21/01/2013, ribadiva la legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso. In data 12/02/2013, questa Commissione provvedeva alla sospensione dell'atto impugnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Relativamente al primo motivo del ricorso, questo Collegio ritiene che lo stesso debba essere accolto: l'avviso di accertamento oggi in discussione si dimostra nullo per inesistenza dei presupposti per la rettifica; l'accertamento di cui all'art. 39, deve essere utilizzato solo quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni, siano gravi, numerose e ripetute tali da rendere inattendibili, nel loro complesso, l'intero impianto contabile. Nell'avviso di accertamento si legge, invece, che dalla documentazione contabile messa in atto della ricorrente era

evidenziato - nell'anno 2008 - un debito nei confronti della Associazione Scuola Calcio Montecalvo pari ad € 96.000,00, frutto di una sponsorizzazione dimostrata da alcune fatture di acquisto esibite agli organi verificatori regolarmente registrate. I fatti anomali, che avevano indotto l'Amministrazione Finanziaria a dubitare della esistenza dell'operazione consistevano nel fatto che la predetta Scuola Calcio non aveva mai posto in essere azioni tendenti alla riscossione e che a dimostrazione del pagamento, agli organi verificatori, erano state esibite disposizioni di addebito per ritiro di somme in contanti. Questo Collegio, ritiene che l'Amministrazione Finanziaria avrebbe dovuto provare in maniera più incisiva i fatti contestati alla ricorrente. La Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 3083 del 17/03/1995 stabiliva che "l'onere della prova della pretesa impositiva incombe sull' Amministrazione Finanziaria, attore in senso sostanziale". Così come la deducibilità delle spese di pubblicità - perché in tale fattispecie deve essere collocato il costo sostenuto nei confronti della Associazione Dilettantistica Scuola Calcio Montecalvo - non possa essere subordinata ad un giudizio di congruità del loro ammontare da parte dell'Ufficio sia per mancanza di supporto normativo, sia perchè esse vanno rapportate non al reddito prodotto, ma al volume complessivo degli affari (sent. 3532/1993 della Commissione Tributaria Centrale, sez. IV). Dall'articolo 109, 5° comma, TUIR deriva la inadeguatezza a contestare la non inerenza di una spesa pubblicitaria all'attività d'impresa, a meno che non vengono utilizzate altre norme, ad es. provando che l'operazione è inesistente e, in particolare, per le sponsorizzazioni sportive che: la somma è erogata a soggetto che non può beneficiare della Legge 289/02 o che il fine non è la promozione dell'immagine del soggetto erogante o che il servizio non è stato svolto. Nel caso che ci occupa, invece, il ricorrente ha depositato sia i contratti di sponsorizzazione, sia

le foto che dimostrano la pubblicità. Anche il secondo motivo di ricorso deve trovare accoglimento: per quanto riguarda la modalità di pagamento, contestata dall'Agenzia delle Entrate, si osserva che a seguito di comportamenti di alcuni istituti di credito che interpretavano la norma sulla soglia dell'uso del contante come una limitazione ai versamenti e prelievi allo sportello da conti correnti o libretti di risparmio, è intervenuto il Ministero dell'economia e delle finanze con Circolare prot 989136 del 4.11.2011. Nella suddetta circolare il Ministero ribadisce che *"le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante (ultra soglia) richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione"* della soglia di cui all'art. 49 del dlgs n. 231/2007; ovvero: le banche non possono considerare automaticamente violata la limitazione del contante (un prelievo / versamento di 1.100 ma anche di 5.000 euro ma anche di 10.000 euro, e così via). Ed in effetti, le norme contro il riciclaggio non hanno mai previsto, sin dalla prima versione contenuta nella Legge 197 del 1991, un divieto di operare su conti per qualsiasi cifra. L'unica prescrizione era/è quella di limitare i trasferimenti di denaro tra privati o tra privati e imprese od amministrazioni non bancarie entro la soglia. Pertanto, l'operazione di pagamento messa in atto dalla ricorrente sembra legittima.

Le spese del presente giudizio, per la particolarità della questione trattata, possono essere compensate.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e compensa le spese.

Avellino 26 marzo 2013

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

